



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE IX

URBANISTICA-SUAP-DEMANIO-PAESAGGIO

Prot. n. 14644 del 07/07/2015

Ai Tecnici Istruttori

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

“

All'Assessore al Demanio Marittimo

“

All'Assessore all'Urbanistica

Oggetto: procedimenti istruttori pratiche demaniali marittime

Con l'entrata in vigore della L.R. 17/2015 “*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*” questo Ufficio ha ritenuto approfondire e chiedere delucidazioni all'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia circa l'attività istruttoria da svolgere per la definizione delle richieste di rilascio o di variazione di concessioni demaniali marittime.

L'ufficio Demanio Marittimo delle Regione Puglia con nota prot. n. 7566 del 12/06/2015, protocollo in entrata n. 13664 del 23/06/2015, che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente, ha successivamente precisato l'iter istruttorio per la definizione delle richieste.

Con la presente, pertanto, preso atto della suddetta nota prot. n. 7566 del 12/06/2015, si ritiene necessario fornire delle direttive a cui uniformare le istruttore delle pratiche da esaminare da parte di questo Ufficio.

Istanza di nuova concessione demaniale marittima

In assenza dello strumento di pianificazione comunale (PCC) le istanze di nuova concessione demaniale marittima dovranno essere preventivamente esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla luce dei principi espressi nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste.

A valle della suddetta verifica per le istanze procedibili si procederà alla loro pubblicazione al fine di acquisire eventuali domande concorrenti (c.d. Rende Noto).

In caso di domande concorrenti, a seguito della individuazione della domanda con i requisiti più idonei da parte di apposita Commissione, si procederà con l'acquisizione dei necessari pareri per la conclusione del procedimento, che terminerà con il rilascio del titolo concessorio.

Le istanze di ampliamento, poichè occuperebbero uno spazio rivolto alla concorrenza, rivestono carattere di “nuova istanza” in quanto costituiscono variazione sostanziale al titolo concessorio.

Variazione al titolo concessorio già in vigore (art. 24 Reg. Cod. Nav.)

Per le variazioni al titolo concessorio già in vigore che comportano un adeguamento tecnico-funzionale, necessario per sopraggiunte norme di modifica, non sarà necessaria una modifica al titolo stesso, in quanto non cambiano le condizioni della concessione, se non per adempimenti normativi. Per tali istanze non è necessario alcuna pubblicazione in quanto non sussistono le condizioni per l'acquisizione di domande concorrenziali.

Inoltre, nel rispetto dei principi di cui alla Circolare dell'Ufficio Demanio della Regione Puglia n. 8993 del 16/06/2011, le acquisizioni di superfici in ampliamento antistanti o retrostanti l'area già in concessione, che per loro natura non possono essere considerate come aree potenzialmente concedibili (cosiddette aree relitto di cui alla L.R. 17/2006), previa istruttoria motivata nel rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza,

